



COMUNE DI STIGNANO

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Adozione regolamento per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni (D.L. n. 507/93) Determinazioni e approvazione tariffe.-

L'anno millenovecentonovanta cinque addi diciotto del mese di Giugno
alle ore 20,00 convocato per determinazione del Sindaco
ed invitato come da avvisi scritti in data 16.06.995 consegnati a domicilio dal Mess.
Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito in seduta (1) Pubblica
sotto la presidenza del Sindaco Sig: CANDIA Francesco in sessione (2) straor. urg.
di (3) prima convocazione, il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Presente (si - no)	N. d'ord.	COGNOME E NOME	Presente (si - no)
1	CANDIA Francesco	SI	8	SQUILLACE Beatrice	SI
2	FAVA Mario	SI	9	SQUILLACE Raffaele	SI
3	IERINO' Francesco	SI	10	PERONACE Francesco	SI
4	NICEFORO Erminio	SI	11	COSENZA Antonio	SI
5	VERDIGLIONE Fernando	SI	12	NICEFORO Vito	SI
6	BUONACCORSI Letizia	SI	13	CESARE Nincenzo	SI
7	BRUNDI' Rosina	SI			

Presenti N. 13

Assenti N. 0

Assiste il Segretario Comunale Capo Dott. ~~SALVOVESCOLO~~ Giovanna MESSINA

Il Presidente, premesso che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di 13 su N. 13 Consiglieri assegnati al Comune e su N. 13 Consiglieri in carica, l'adunanza è legale a termini dell'art. 127 del Testo Unico L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148, dichiara aperta la seduta ed invita Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Per la votazione segreta vengono nominati dal Presidente, scrutatori i Sigg. Consiglieri:

IL PRESIDENTE

Fa una breve relazione ai presenti e dà lettura del testo del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993 n.507, ed in particolare l'art. 4 del Decreto stesso relativo alla revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Successivamente il Presidente dà lettura di un documento che viene acquisito agli atti contenente la proposta che qui si riporta:

"Il Sindaco propone al C.C. che, contestualmente all'approvazione del Regolamento, si adottino per la prima annualità di vigenza le tariffe inserite all'art. 12 del Regolamento che sostanzialmente si rifanno alle tariffe predisposte dal D.L. n. 507/93 per i casi di mancata determinazione (art. 3 del D.L. stesso).

Letta la proposta il Presidente invita il C.C. a votare peralzata di mano il punto all'O.D.G. e si ha il seguente risultato: PRESENTI 13; VOTANTI 13; VOTI FAVOREVOLI 13;

Con 13 voti favorevoli viene approvato il punto all'O.D.G.;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Presidente;

Visto il D.L.vo 15 Novembre 1993 n. 507;

Visto il regolamento per la disciplina delle pubblicità e delle pubbliche affissioni;

Visti i i pareri da parte del Tecnico C.le, del Ragioniere C.le e del Segretario C.le ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge 142/90 che qui di seguito vengono riportati:

IL TECNICO C.LE: FAVOREVOLE;

IL RAGIONIERE C.LE: FAVOREVOLE;

IL SEGRETARIO C.LE: POSITIVO;

A voti unanimi legalmente espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1)Di approvare, come approva il regolamento per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto del previsto D.L.vo 15 Novembre 1993, n. 507;


2)Di adottare per la prima annualità di vigenza le tariffe inserite all'art. 12 del Regolamento per la disciplina delle pubblicità e delle pubbliche affissioni che sostanzialmente si rifanno alle tariffe predisposte dal D.L.vo n.507 per i casi di mancata determinazione (art. 3 del D.L.vo stesso).--


Per conferma dei pareri suddetti:


IL TECNICO C.LE

IL RAGIONIERE C.LE

IL SEGRETARIO C







=====

REGIONE CALABRIA
 COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
 Sezione Decentrata della Provincia
 di REGGIO CALABRIA

Prot. N. 6523/ALAF Reg. N. 6459

LA SEZIONE
 nella seduta del 3-8-1975
 non rileva vizi.

IL SEGRETARIO [firma] IL PRESIDENTE [firma]
 P. C. C. Addi 11-08-1975



IL SEGRETARIO [firma]

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Consigliere Anziano

F.TO TAVA Mario

Il Sindaco-Presidente

F.TO CANDIA Francesco

Il Segretario

F.TO DOTT. MESSINA Giovanni

Della sujestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno 3 LUG. 1975 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e spedita copia al Comitato Regionale di Controllo - Sezione Decentrata Provinciale - in data 3 LUG. 1975 Prot. N. []

Il Messo [firma] Il Segretario [firma]

Il sottoscritto Segretario, giusta referto del Messo Comunale, attesta che copia della sujestesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno [] ^{festivo} _{di mercato} oppure dal [] al [] e che nessun reclamo è stato sporto contro la medesima.

Il Segretario [firma]

La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Visto: IL SINDACO [firma]



Il Segretario [firma]

La presente deliberazione, ricevuta dal Comitato Regionale di Controllo - Sezione Decentrata Provinciale in data [] Prot. N. [], e pubblicata all'Albo Pretorio dal [] al [] senza reclami, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 36 della Legge Regionale 27-12-1973, n. 22 e successive modificazioni.

Visto: IL SINDACO

Il Segretario

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'
E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

TITOLO I

IMPOSTA PUBBLICITA'

Art. 1

Contenuto del Regolamento

Il presente Regolamento reca la disciplina relativa allo svolgimento del servizio pubblicità e pubbliche affissioni e all'applicazione della relativa imposta comunale secondo i principi contenuti nel D.L.vo 15.11.1993, n.507.

Art. 2

Classificazione del Comune

Il Comune di Stignano è compreso nella V classe, avendo al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello in corso una popolazione residente di 1694 abitanti, quale risulta dai dati dell'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 3

Tipologia e quantità degli impianti

La tipologia dei mezzi e impianti attraverso i quali possono essere diffusi i messaggi pubblicitari di tipo commerciale con sottoposizione all'imposta sulla pubblicità è quella di seguito riportata (con rinvio al piano generale degli impianti per la determinazione delle quantità):

- tipologia degli impianti:

- a) impianti per la pubblicità ordinaria non luminosa (cartelli, locandine, targhe...);
- b) impianti per la pubblicità veicolare interna;
- c) impianti per la pubblicità veicolare esterna;
- d) impianti per la pubblicità luminosa per conto proprio;
- e) impianti per la pubblicità veicolare luminosa per conto altrui;
- f) impianti per la pubblicità mediante proiezione;
- g) striscioni;
- h) aeromobili;
- i) palloni frenati;
- l) volantinaggio;
- m) amplificazioni;

Art. 4

Procedimento di autorizzazione all'installazione degli impianti

Il procedimento di autorizzazione all'installazioni degli impianti consta delle seguenti fasi:

- a) istanza del richiedente;
- b) istruttoria del funzionario responsabile;
- c) emanazione del provvedimento di autorizzazione.

Il termine entro il quale il procedimento si deve concludere è stabilito in giorni trenta decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.

L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria è l'Ufficio Tecnico, il cui funzionario ivi preposto assegna a se o ad altro dipendente dello stesso Ufficio, se esistente ed in mancanza, ad altro dipendente, prioritariamente agli Operatori di Polizia Municipale, l'istruttoria del procedimento.

L'unità organizzativa competente ed il nominativo del funzionario responsabile sono comunicati al richiedente l'autorizzazione e, a richiesta, a chiunque altro vi abbia interesse.

Il provvedimento di autorizzazione è adottato dal Sindaco.

La domanda di autorizzazione, in bollo, è rivolta al Sindaco e deve contenere: la generalità del richiedente, compresa la identificazione fiscale, l'ubicazione dell'impianto, il grafico dell'impianto da installare, la dichiarazione di non essere incorso in misure antimafia, ai sensi dell'art.7-septies della legge n.55/90.

Il responsabile del procedimento, ricevuta l'istanza, adotta ogni adempimento istruttorio che ritenga necessario e quindi procede all'adozione del provvedimento di autorizzazione, che viene rimesso, per la firma, al Sindaco.

carb

Art. 5

Criteria per la realizzazione del piano generale degli impianti

Entro dodici mesi dall'approvazione del presente regolamento, il Comune provvederà all'approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari il quale si ispirerà ai seguenti criteri:

- a) determinazione della quantità di spazi pubblicitari ammissibili per ciascun tipo di attività;
- b) compatibilità ambientale e messaggi pubblicitari;
- c) fissazione delle fasce orarie per l'effettuazione della pubblicità sonora;
- d) criteri per la compatibilità architettonica ed urbanistica con gli impianti pubblicitari;
- e) ubicazione degli impianti da adibire alle affissioni.

Art. 6

Presupposto dell'imposta

La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto delle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista dal presente Regolamento.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 7

Soggetto passivo

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 8

Modalità di applicazione dell'imposta

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni in esso, oltre al primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo all'applicazione dell'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierina e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario.

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 9

* Dichiarazione

Il soggetto passivo di cui al precedente art. 7 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta

effettuata entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria (art.13, D.L.vo n. 507/93), nonché quella effettuata con pannelli luminosi (art.14, commi 1 - 2 - 3 D.L.vo n.507/93) si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 10

Pagamento dell'imposta

L'imposta dovuta per la pubblicità ordinaria (art. 12, commi 1 - 3, D. L.vo 507/93), per la pubblicità effettuata con veicoli (art. 13, D.L.vo 507/93) nonché quella effettuata con pannelli luminosi (art. 14, commi 1 - 3, D.L.vo 507/93), per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune (in caso di affidamento in concessione, al concessionario), con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo alle affissioni non aventi carattere commerciale.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tremilioni.

La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. 28.1.1988, n.43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.

Entro il termine di due anni decorrenti dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato definitivamente il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza.

Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Art. 11

Funzionario responsabile

Nel caso di gestione diretta, il Comune designa con deliberazione della Giunta Comunale un funzionario cui sono attribuite la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni della sua nomina.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Art. 12

Tabella delle tariffe

La tariffa dell'imposta, per le singole tipologie di pubblicità, è stabilita nella misura sotto riportata, a norma degli articoli 7 comma 7, 12,13,14 e 15 del D. L.vo n. 507/93:

dent

TIPOLOGIA		UNITA' DI APPLICAZIONE	TARIFFA	
ORDINARIA (art. 12)	a) annuale (comma 1)	x 1 anno x mq. 1	16.000	
	b) temporanea (comma 2)	x 1 mese x mq. 1	1.600	
		x 2 mesi x mq. 1	3.200	
		x 3 mesi x mq. 1	4.800	
LUMINOSA O ILLUMINATA (art. 7, c. 7 e art. 14)	a) annuale (art. 14, c. 1)			
	- per conto proprio	x 1 anno x mq. 1	32.000	
	- per conto terzi	x 1 anno x mq. 1	64.000	
	b) temporanea (art. 14, c.2)	- per conto proprio		
		x 1 mese x mq. 1	3.200	
		x 2 mesi x mq. 1	6.400	
		x 3 mesi x mq. 1	9.600	
		- per conto terzi		
x 1 mese x mq. 1		6.400		
x 2 mesi x mq. 1	12.800			
x 3 mesi x mq. 1	19.200			
CON AFFISSIONI DIRETTE SU PROPRIA BACHECA (art. 12, c. 3)		x 1 anno x mq. 1	16.000	
SU VEICOLI (art. 13).	interno (art. 13, c. 1)	x 1 anno x mq. 1	16.000	
	esterno (art. 13, c. 1):			
	a) per conto terzi	x 1 anno x mq. 1	16.000	
	b) per conto proprio su ve- coli propri (art. 13, c. 3):			
	veicoli super. 30 q.: (senza rimorchio)	x 1 anno	144.000	
	(con rimorchio)	x 1 anno	288.000	
	veicoli infer. 30 q.: (senza rimorchio)	x 1 anno	96.000	
	(con rimorchio)	x 1 anno	192.000	
	motoveicoli : (senza rimorchio)	x 1 anno	48.000	
	(con rimorchio)	x 1 anno	96.000	
CON PROIEZIONI, DIAPOSITIVE, ECC. (art. 14, c.4)				
sino a 30 gg. (comma 4)	x ogni giorno	4.000		
dopo i 30 gg. (comma 5)	x ogni giorno	2.000		
CON STRISCIONI (art. 15, c. 1)		x ogni 15 gg. x mq. 1	16.000	
CON AEROMOBILI (art. 15, c. 2)		x 1 giorno	96.000	
CON PALLONE FRENATO (art. 15, c. 3)		x 1 giorno	48.000	
DISTRIBUZIONE A MANO VOLANTINI (art. 15, c. 4)		x g. x persona utilizzata	12.000	
SONORA A POSTO FISSO (art. 15, c. 5)		x g. x ogni posto fisso	12.000	

clark

Art. 13

Riduzione dell'imposta

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e religiose, da chiunque realizzate, o con la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 14

Esenzioni dall'imposta

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali del pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di uso pubblico o privato;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi dei comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non superino il mezzo metro quadrato.

TITOLO II

Servizio Pubbliche Affissioni

Art. 15

Il Comune di Stignano non istituisce il servizio di pubbliche affissioni. Tale servizio è lasciato ai soggetti interessati secondo le forme di legge ed il Comune potrà organizzare e disciplinare la disponibilità di appositi spazi.

TITOLO III

Sanzioni e disposizioni finali

Art. 16

Rettifica ed accertamento d'ufficio

Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta.

Art. 17

Sanzioni tributarie

Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 9 del presente regolamento, si applica, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta evasa.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20% dell'imposta il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla dichiarazione prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 18

Interessi

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 19

Sanzioni amministrative

Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n° 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

Per le violazioni delle presenti norme regolamentari nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire duemilioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati nel verbale di accertamento. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Il comune può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art.17 del presente regolamento.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla

redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui al precedente art. 5.

Art. 20

Rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti e dello statuto comunale.

Art. 21

Publicità

Alle disposizioni contenute nel presente regolamento verrà data pubblicità mediante affissione all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e ampia informazione ai cittadini:

Art. 22

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui l'atto deliberativo diventa esecutivo a seguito dell'esame senza rilievi da parte dell'organo di controllo.

12/11/11

INDICE

TITOLO I - Imposta pubblicità

Art. 1 - Contenuto del regolamento	pag 1
" 2 - Classificazione del Comune	pag 1
" 3 - Tipologia e quantità degli impianti	pag 1
" 4 - Procedimento di autorizzazione all'installazione degli impianti	pag 1
" 5 - Criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti	pag 2
" 6 - Presupposto per l'imposta	pag 2
" 7 - Soggetto passivo	pag 2
" 8 - Modalità di applicazione dell'imposta	pag 2
" 9 - Dichiarazione	pag 2
" 10 - Pagamento dell'imposta	pag 3
" 11 - Funzionario Responsabile	pag 3
" 12 - Tabella delle tariffe	pag 3
" 13 - Riduzione dell'imposta	pag 5
" 14 - Esercenzi dall'imposta	pag 5

TITOLO II - Servizio pubbliche affissioni

Art. 15 - Servizio pubbliche affissioni	pag 5
---	-------

TITOLO III - Sanzioni e disposizioni finali

Art. 16 - Rettifica ed accertamento d'ufficio	pag 6
" 17 - Sanzioni Tributarie	pag 6
" 18 - Interessi	pag 6
" 19 - Sanzioni amministrative	pag 6
" 20 - Rinvio	pag 7
" 21 - Pubblicità	pag 7
" 22 - Entrata in vigore	pag 7